

COMUNE DI BALESTRATE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29 del 05-09-23

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute Misure da adottare (dati 2021)
----------	--

L'anno **duemilaventitre** del giorno **cinque** del mese di **settembre** alle ore **18:30** e s.s., in seguito a regolare convocazione si e' riunito il Consiglio.

De Amicis Guido	P	Timpa Simona	P
Taormina Pietro	P	Ferrara Maria	P
Saputo Maria	P	D'ANNA GINO	P
Lo Piccolo Benedetto	P	Tocco Antonina	P
D'Anna Filippa	P	Cottone Maria Rita	A
PALAZZOLO TONINO	P	Chiarenza Pietra	P

Risultano presenti n. **11** e assenti n. **1**.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. **PALAZZOLO TONINO**, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.Guarino Lucio**.

Il Responsabile della Direzione Economico Finanziaria e Innovazione Tecnologica Rag. Taormina Liboria, su indirizzo del Sindaco, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, in caso, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) nelle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario procedere al mantenimento delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente, per le seguenti motivazioni:

1) Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. in liquidazione (quota posseduta: 4,43%): la società, a totale partecipazione pubblica, è stata costituita per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale a livello di ambito (territorio ATO PA 1). Dopo la messa in stato di liquidazione, con sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Palermo è stato dichiarato il fallimento della società, per cui non può essere adottato alcun atto di razionalizzazione della quota detenuta dal Comune.

2) SRR Palermo Area Metropolitana s.c.p.a. (quota posseduta: 0,71%): la società consortile denominata "S.R.R." esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9/10, nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

3) Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare s.c.a.r.l. (quota posseduta: 4,17%): la società, a partecipazione pubblica e senza scopo di lucro, si prefigge di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale. Non si intende adottare alcuna misura di razionalizzazione, in quanto la società in questione promuove iniziative a favore degli enti pubblici e soggetti privati del territorio di riferimento.

4) AMAP S.p.A. (quota posseduta: 0,0006%): la società, a capitale interamente pubblico, opera nei seguenti settori di attività: captazione ed adduzione delle risorse idriche dalle varie fonti (invasi, sorgenti, pozzi, derivazioni fluviali); potabilizzazione e distribuzione delle acque per usi civili; fognatura e smaltimento delle acque; depurazione acque reflue; affinamento reflui per il riuso. Trattasi di società *in house* che rispetta i requisiti previsti dalla legge per il suo mantenimento.

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 21/12/2015 di approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 84 del 30/10/2017 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 08/05/2020 di approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 09/07/2020 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 09/07/2020 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 11/12/2020 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 26/05/2021 avente ad oggetto Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute Misure da adottare (dati 2019).;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 11/03/2022 di approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 26/05/2022 avente ad oggetto Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute Misure da adottare (dati 2020).;

PRESO ATTO dei pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1. di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di procedere** al mantenimento delle partecipazioni possedute presso le società richiamate in premessa, per le motivazioni ivi espresse e che si intendono in questa sede integralmente e pedissequamente richiamate;
- 3. di disporre** che l'esito della ricognizione venga tempestivamente comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 4. di disporre** che copia della presente deliberazione venga inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- 5. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c.2, L.R. 44/91.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta:

Udito:

Il Consigliere Comunale De Amicis che evidenzia che nel mese di maggio u.s. si è dimesso uno dei componenti l'organo di revisione contabile e pertanto ritiene che i pareri espressi dal collegio successivamente ai 30 giorni dalle dimissioni non sarebbero validi.

Il Vice Sindaco che illustra la proposta.

Il Consigliere Comunale De Amicis che dichiara che voterà contrario perché ritiene nullo il parere espresso dall'organo di revisione contabile.

con n.7 voti favorevoli e n.4 contrari (Timpa, De Amicis, Chiarenza, Lo Piccolo) espressi in forma palese.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta e con n.7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Timpa, De Amicis, Chiarenza, Lo Piccolo) espressi in forma palese dà all'atto immediata eseguibilità.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere **Favorevole** in merito alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Balestrate, lì 08-06-2023

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TAORMINA LIBORIA

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Balestrate, lì 08-06-2023

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

F.to

TAORMINA LIBORIA

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to De Amicis Guido

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**

F.to PALAZZOLO TONINO

Il Segretario Comunale

F.to Dr.Guarino Lucio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal **06-09-2023** al **21-09-2023**, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to Dr.Guarino Lucio

Balestrate, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-2023

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Balestrate, li

Il Segretario Comunale

F.to Dr.Guarino Lucio